



Roma, 16/09/2010

Ufficio: DRE/MDT/CR
Protocollo: 20100006978/A.G.
Oggetto: Società tra farmacisti titolare di farmacia privata proprietaria di esercizio commerciale che vende medicinali ex art. 5 legge 248/2006

Circolare n. 7584
FAR 23
SS

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

A questa Federazione è stato rappresentato il caso di una società tra farmacisti titolare di farmacia privata proprietaria di esercizio commerciale che vende medicinali ex art. 5 legge 248/2006.

Com'è noto, l'art. 7 della legge 362/1991 al comma 2 stabilisce che le società suddette hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Tale disposizione non è stata modificata dalla legge 248/2006. Apparrebbe derivarne che dette società non possano esercitare altre attività quali, ad esempio, essere proprietarie di altri esercizi commerciali.

Attesa la complessità e delicatezza della materia, questa Federazione ha comunque ritenuto opportuno chiedere il parere del Ministero della Salute in merito alla possibilità per una società tra farmacisti titolare di farmacia privata di essere proprietaria di un esercizio commerciale che vende medicinali ex art. 5 legge 248/2006.

Il Ministero, con nota in data 2.9.2010, che si allega, ha fatto conoscere il proprio avviso al riguardo.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@pec.fofi.it - posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

Nella nota ministeriale si evidenzia, in particolare, che la normativa vigente vieta a una società di farmacisti titolare di farmacia privata di esercitare altra e diversa attività.

Per quanto concerne i profili sanzionatori, si richiama l'attenzione sul fatto che, nei confronti dei farmacisti che risultassero responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della stessa legge 362/1991, e pertanto anche della violazione della norma sopra richiamata, l'art. 8 della medesima legge 362/1991 commina la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione non inferiore ad un anno. L'applicazione di tale sanzione compete agli Ordini, a seguito di procedimento disciplinare.

E' invece di pertinenza della competente autorità individuata dalle leggi regionali la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 113 TULS-RD 1265/1934, della decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia per irregolarità nell'esercizio della stessa.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Andrea Mandelli)

ALL. 1